

Sintesi Copertura Polizza Infortuni CGIL Regionale Toscana

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Polizza cumulativa, in automatico sul tesseramento **CGIL REGIONALE TOSCANA**.

La copertura è operante 24 ore su 24 e si intende prestata per gli infortuni occorsi a tutti gli iscritti delle Categorie Sindacali Provinciali/Regionali riconducibili alla Contraente ad esclusione della FILLEA - FP - FLC.

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo si farà riferimento ad una dichiarazione rilasciata dalla Contraente che attesti i termini e le modalità dell'infortunio, nonché le conseguenze e le generalità di eventuali testimoni, inoltre, l'assicurato dovrà necessariamente presentare documentazione attestante il suo ricorso al presidio medico più vicino al luogo del sinistro.

MASSIMALI E GARANZIE PRESTATE

I massimali pro-capite per assicurato devono intendersi i seguenti:

Morte	€ 5.000,00
Invalidità Permanente	€ 5.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 500,00

Le garanzie Morte, Invalidità Permanente, Rimborso Spese Sanitarie si intendono prestate esclusivamente a seguito di infortunio.

➤ **Invalidità Permanente:**

La garanzia Invalidità Permanente viene prestata con l'applicazione di una franchigia del **4%** ed i criteri di valutazione dell'Invalidità Permanente da Infortunio saranno determinati secondo le percentuali riportate dalla Tabella INAIL. Quando l'Invalidità Permanente accertata risulti pari o superiore al **66%**, l'indennizzo sarà pari al **100%**.

➤ **Rimborso Spese Mediche:**

La garanzia Rimborso Spese Mediche viene prestata con l'applicazione di una franchigia di **€ 50,00**. Relativamente alle spese fisioterapiche/riabilitative la garanzia viene rilasciata con un sotto-limite di **€ 200,00**.

➤ **Durata del Contratto:**

Il periodo assicurativo è stabilito nella durata di un Anno **dal 31/12/2022 al 31/12/2023**.

➤ **Deroga:**

I limiti di età degli Assicurati previsti in polizza vengono abrogati.

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI

➤ **3 - TABELLA INAIL**

La "Tabella A" correlata all'Art. 2.5 (Determinazione dell'Invalidità Permanente) si intende sostituita dalla tabella di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche.

➤ **9 - FRANCH. ASS. SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE**

Quanto previsto dall'Art. 2.6 (Liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente e relative franchigie) viene annullato e così sostituito:

- Non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado non superiore alla percentuale di franchigia convenuta risultante in polizza.
- Se invece essa risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% della totale la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.